

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch)

Modifica del 20 aprile 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 aprile 2008¹ sulle macchine è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 1 capoverso 3, 2 capoverso 1 lettera b, 2 capoverso 3, 3 e 5 capoverso 2 l'espressione «direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine» è sostituita con l'espressione «direttiva UE relativa alle macchine».

Art. 1 cpv. 1 e 2

¹ La presente ordinanza disciplina la messa in circolazione e la sorveglianza delle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE² (direttiva UE relativa alle macchine).

² Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia. Al posto degli atti legislativi dell'UE, ai quali rimanda l'articolo 1 paragrafo 2 lettere e e k della direttiva UE relativa alle macchine, si applicano gli atti normativi svizzeri di cui all'allegato 1 numero 2.

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹ È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:

- a. quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l'integrità dei beni né l'ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine contenga per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale; e

¹ RS 819.14

² Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 mag. 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, p. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE, GU L 310 del 25.11.2009, p. 29.

II

Gli allegati sono modificati come segue:

Allegato 1 numero 1

1. Ai fini della corretta interpretazione della direttiva UE relativa alle macchine³, a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le seguenti equivalenze terminologiche:

Espressione UE	Espressione svizzera
...	...

Allegato 1 numero 2

2. Atti normativi svizzeri corrispondenti alle direttive UE citate nella direttiva UE relativa alle macchine⁴

...	...
<i>Regolamento (CE) n. 1107/2009</i> : Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, p. 1)	Ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161)
<i>Direttiva 2009/128/CE</i> : Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, p. 71)	de tre seguenti ordinanze: 1. Ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161); 2. Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81); 3. Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

³ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

⁴ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

III

L'ordinanza del 23 giugno 1999⁵ sugli ascensori è modificata come segue:

Allegato 1 numero 1.1

- 1.1 Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE⁶ (direttiva UE relativa alle macchine). Il requisito essenziale di cui all'allegato I numero 1.1.2 della direttiva UE relativa alle macchine è in ogni caso applicabile.

IV

La presente modifica entra in vigore il 15 dicembre 2011.

20 aprile 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS **819.13**

⁶ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 mag. 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, p. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE, GU L 310 del 25.11.2009, p. 29.

